

**RDO 1288955**  
**Software liferay**  
**Cig: 6769575E00**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
*Centro di Ateneo per i Servizi Informativi*

**Art. 1 Oggetto del contratto**

Vedi schede tecniche.

**Art. 2 Tempi di esecuzione della prestazione**

Vedi schede tecniche.

**Art. 3 Caratteristiche e modalità di esecuzione della prestazione**

L'importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 47000,00.  
Non sono contabilizzati costi per la sicurezza.

**Art. 5 Modalità di presentazione delle offerte**

A tutti gli operatori economici del Mepa, iscritti alla categoria merceologica riferita all'oggetto della fornitura, sarà inoltrata una lettera di invito a presentare una offerta, nei modi e nei tempi previsti indicati nella stessa.

Le offerte rimarranno segrete fino alla data fissata per l'insediamento della Commissione giudicatrice, che valuterà le stesse in relazione al criterio dell'offerta più bassa, art. 95 comma 4 lettera b), del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50.

**Art. 6 Responsabile Unico del Procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giovanni Battista Barone

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

### *Centro di Ateneo per i Servizi Informativi*

#### **Art. 7 Sottoscrizione contratto**

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica da parte del Centro dei requisiti previsti per la partecipazione.

Divenuta efficace, l'aggiudicazione definitiva sarà comunicata all'aggiudicatario e agli offerenti, attraverso i canali del Portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti la comunicazione di cui all'art. 32 comma 9 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, e non si attenderà il termine dilatorio di cui all'articolo citato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dall'Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Accettazione dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni del presente disciplinare.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 2, lettera a) delle Regole del Mercato Elettronico e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 33, 37, 38 e 39, con la sottoscrizione e l'inoltro del "*Documento di Accettazione dell'offerta*" il Centro, avendo verificato la conformità dell'offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, perfeziona l'atto negoziale.

Il documento di accettazione è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

#### **Art. 8 Responsabilità**

##### *8.1 Generali*

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che derivi dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico del fornitore, rimanendo il Centro sollevato e indenne da ogni responsabilità conseguente al mancato rispetto delle vigenti norme di legge che disciplinano i servizi oggetto del presente disciplinare. Il Fornitore è esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'esecuzione della fornitura, così come regolamentata dal presente disciplinare e da tutti gli ulteriori atti in esso richiamati. Il Fornitore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

##### *8.2 Specifiche (connesse all'acquisizione di beni e servizi ICT)*

Il Fornitore si assume ogni responsabilità in caso di vendita di apparecchiature e per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto per invenzioni, modelli industriali e marchi), diritti d'autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni legali, esperite nei confronti del Centro in relazione alle apparecchiature fornite e ad i software concessi in uso, e quindi deve tenere indenne il Centro dalle spese eventualmente sostenute per la propria difesa in giudizio, nonché dalle spese e dai danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato. Il Centro assume

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

### *Centro di Ateneo per i Servizi Informativi*

l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, il Fornitore dell'esperimento di tali azioni nei propri confronti. Ove dalla sentenza passata in giudicato risulti che l'uso dell'apparecchiatura o del software comporti violazioni di diritti di brevetto o di diritti di proprietà intellettuale, per cui il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, il Centro può procedere alla risoluzione del contratto. In alternativa, può chiedere al Fornitore, senza alcun costo aggiuntivo: di ottenere il consenso, dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei software cui il diritto di esclusiva accertato dal giudice si riferisce; oppure la modifica o la sostituzione delle apparecchiature o dei software in modo che la violazione abbia termine; oppure il ritiro delle apparecchiature o dei software contro riduzione delle somme versate, tenendo conto dell'uso e fermo restando il risarcimento del danno arrecato al Centro a seguito della violazione.

### **Art. 9 Pagamenti**

L'impresa potrà emettere fattura solo al termine delle attività e dopo l'esito del positivo accertamento di cui all'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), della regolare esecuzione della fornitura.

La fattura dovrà essere intestata al:

Centro di Ateneo per i Servizi Informativi

Via Mezzocannone, 2

80138 Napoli

La fattura dovrà essere trasmessa a questa amministrazione esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013.

Il "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, dovrà essere valorizzato con il codice "966ZIM", e il cig: **6769575E00**.

### **Art. 10 Penalità**

Le penalità saranno applicate qualora si verificassero ritardi nei tempi di esecuzione delle prestazioni di cui al precedente Art. 2. Per ogni giorno di ritardo nei tempi di esecuzione delle prestazioni è applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. I giorni di ritardo sono da intendersi come naturali, successivi e continui.

L'applicazione della penale è preceduta dalla contestazione da parte del RUP, da inviarsi al referente dell'appalto, a mezzo PEC a cura della Segreteria Amministrativa.

Il Fornitore può perentoriamente, entro i successivi 7 giorni, presentare le proprie controdeduzioni che, se accolte, non daranno luogo all'applicazione della penale.

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

### *Centro di Ateneo per i Servizi Informativi*

L'importo della penalità verrà trattenuto in sede di liquidazione del corrispettivo previa determinazione della percentuale di applicazione e quantificazione della penale stessa e accertamento entrate nel bilancio di previsione.

In ogni caso l'ammontare complessivo delle penalità non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del contratto.

#### **Art. 11 Risoluzione**

Il Centro si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetessero nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, il Centro potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata R.R. indirizzata al Fornitore, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate il Centro provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Inoltre, il Centro si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento del Fornitore aggiudicatario.

#### **Art. 12 Divieto di cessione del contratto**

E' vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

#### **Art. 13 Subappalto**

Il subappalto è ammesso a condizione che l'aggiudicatario indichi nell'offerta le parti della fornitura che

intende eventualmente subappaltare a terzi, nei limiti e con le modalità previste dal xxxxx, n. 163 e s.m.i., previa autorizzazione del Centro, ad imprese in possesso dei requisiti tecnici richiesti per l'esecuzione dell'appalto.

#### **Art. 14 Foro competente**

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Napoli.

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

### *Centro di Ateneo per i Servizi Informativi*

#### **Art. 15 Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al Regolamento per la disciplina dei contratti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

#### **Art. 16 Privacy**

Nella procedura di cui al precedente art. 5, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni

fornite, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto; b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno del Centro; 2) i concorrenti che partecipano alla procedura; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990; e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003, cui si rinvia; f) soggetto attivo della raccolta per l'Amministrazione aggiudicante è il Segretario Amministrativo del Centro. Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti.

#### **Art. 17 Originalità dei prodotti e delle licenze software**

L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire apparati originali, nuovi di fabbrica, non contraffatti, inclusi nel loro packaging originale e recanti il marchio del produttore; tali apparecchiature dovranno essere esclusivamente acquistate e licenziate dall'Impresa attraverso un canale ufficialmente autorizzato dal produttore. Onde evitare forniture di licenze software non autorizzate ed apparati non originali o rigenerati o usati o provenienti da canali non autorizzati, Il C.S.I. – Centro di ateneo per I servizi Informativi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II potrà richiedere preventivamente opportune verifiche per documentarne l'origine, a conferma delle necessarie certificazioni sulla genuinità, provenienza e garanzia dal produttore stesso, attraverso le sue sedi in Italia. La non conformità della fornitura ai canoni testé descritti è da considerarsi causa di risoluzione del contratto.